



**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

DETERMINA n. 212 del 23 Giugno 2021

OGGETTO: Approvazione Procedura di validazione Piano Economico Finanziario anno 2021 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021 ex delibera n. 443/2019 ARERA così come aggiornato dalla delibera n. 493/2020 ARERA – Validazione -Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2021 ex art. 6 delibera n. 443/2019.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI

- la legge 14 novembre 1995 n. 481 e successive modificazioni “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”.
- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità anno2014)*”.
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*”.
- il Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 “*Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, c.d decreto “*Cura Italia*” convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020 n. 110.
- la deliberazione di ARERA 31 ottobre 2019 n. 443 “*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018 -2021*” ed il relativo allegato A) “*Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021*”.
- la Deliberazione dell’ARERA 3 marzo 2020 n. 57 “*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti ed avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente*”.
- la deliberazione dell’ARERA 12 marzo 2020 n. 59 “*Differimento termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell’emergenza da COVID-19*”.
- la Determinazione del 27 marzo 2020 n. 2 Direttore della Direzione Ciclo Rifiuti Urbani ed Assimilati – ARERA “*Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione n. 443/2019 (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari*”.

- la deliberazione dell'ARERA 5 maggio 2020 n. 158 *“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze de servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*.
- la deliberazione ARERA 23 giugno 2020 n. 238 *“Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*.
- la deliberazione ARERA 24 novembre 2020 n. 493 *“Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021”*.
- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 *“Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”*, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 *“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)”*, che ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata *“Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”*.
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 *“Legge regionale n. 24/2012 e L.R. n.20/2016 art.10-bis co.1. Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)”*.

PREMESSO CHE

A) L'Art 1 comma 1 della legge n. 481/95 istitutiva dell'Autorità prevede che la medesima debba perseguire nello svolgimento delle proprie funzioni *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*

L'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;

Inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all’Autorità, tra le altre, le funzioni di: *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza”* (lett. c); *“tutela dei diritti degli utenti [...]”* (lett. d); *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* (lett. f); - *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h); *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”* (lett. i).

B) Con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all’articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare; in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare l’articolo 1 della legge 147/13: al comma 654 stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*; al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *“l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARP”*, la quale è *“applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*; al comma 683 dispone che *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*.

C) Con la deliberazione 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i *“criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti tesi tra l’altro a: esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale - assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale; promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro europolitano e nazionale, quali, ad esempio, l’incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio; migliorare l’efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo,

contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi; definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale; incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti; rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo; favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio; in generale, assicurare gradualità nell'implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l'adozione di forme di regolazione asimmetrica, tenuto conto che il settore di gestione dei rifiuti urbani è poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità e non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento.

D) All'articolo 6 della citata deliberazione 443/2019/R/RIF sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che: sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1); il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 6.2); la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (comma 6.3); sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (comma 6.4); l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifichi la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei richiamati commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approvi (comma 6.5); fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente (comma 6.6).

E) Altresì la medesima deliberazione disciplina al successivo articolo 7 *“i meccanismi di garanzia”* secondo cui: *“In caso di inerzia del gestore nella predisposizione del piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 6.1 e 6.2, l'Ente territorialmente competente, che abbia provveduto a richiedere i dati e gli atti necessari, ne dà comunicazione all'Autorità, informando contestualmente il gestore”* (comma 1); *“L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui*

al precedente comma, provvede a diffidare il gestore e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l'adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95" (comma 2).

F) Con la successiva deliberazione 57/2020/R/RIF, l'Autorità – al fine di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, comunque in un'ottica di tutela degli utenti – ha introdotto specifiche semplificazioni procedurali (riguardanti la validazione dei dati e l'approvazione degli atti necessari) ed ha avviato un procedimento volto alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai fini della relativa approvazione da parte dell'Autorità, anche disciplinando gli effetti di eventuali modificazioni all'uopo ritenute necessarie, nonché prevedendo misure tese al rafforzamento dei meccanismi di garanzia per il superamento di casi di inerzia. In particolare è stato previsto che: - *“Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF”* (articolo 1, comma 4); *“La mancata collaborazione da parte del gestore nei confronti dell'Ente territorialmente competente nell'ambito della procedura di approvazione di cui all'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF è da considerarsi inerzia ai sensi dell'articolo 7 della medesima deliberazione. Alla luce di tale disposizione, l'Ente ne dà comunicazione all'Autorità, che procede secondo la normativa vigente”* (articolo 3 comma 1); *“È dato mandato al Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati di provvedere agli atti di competenza secondo quanto previsto dal comma 7.2 della citata deliberazione. L'Autorità si riserva comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95”* (articolo 3, comma 2); *“Le diffide di cui al comma 3.2 possono contenere, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo, specifiche richieste di informazioni e di dati necessari per i seguiti di competenza dell'Autorità”* (articolo 3, comma 3); *“In caso di inerzia del gestore, l'Ente territorialmente competente provvede alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, ivi compresi i valori dei fabbisogni standard o il dato del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA, e in un'ottica di tutela degli utenti. Sono comunque esclusi incrementi dei corrispettivi e adeguamenti degli stessi all'inflazione”* (articolo 3, comma 4).

G) Con la deliberazione 158/2020/R/RIF in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle prime informazioni acquisite, l'Autorità ha previsto l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19 rinviando a un successivo provvedimento l'individuazione di primi

elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le utenze unitamente alle modalità di trattazione delle variazioni di costo connesse all'emergenza epidemiologica, sulla base di quanto prospettato nella deliberazione 102/2020/R/RIF e delle ulteriori evidenze al riguardo fornite dagli *stakeholder*.

H) Con la successiva deliberazione 238/2020/R/RIF, confermando l'impostazione della regolazione quale strumento efficace per garantire la continuità dei servizi essenziali, sono stati introdotti alcuni elementi di flessibilità nel MTR, per consentire agli Enti territorialmente competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 158/2020/R/RIF e di prevedere modalità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi e degli scostamenti di costo connessi alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento; con determina 02/DRIF/2020 sono stati chiariti ulteriori aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, anche definendo le modalità operative per la trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione, come elaborati nel rispetto dei criteri recati dal MTR.

I) Nell'ambito delle misure di *“sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* varate con il decreto-legge 18/20, all'articolo 107 è stato disposto che: *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021” (comma 5)*”.

L) Con la predetta deliberazione 238/2020/R/RIF nel prendere atto delle novità legislative introdotte con il decreto-legge 18/20, l'Autorità ha previsto che *“nei casi in cui il Comune, avvalendosi del richiamato comma 5 [dell'articolo 107 del medesimo decreto-legge], approvi per l'anno 2020, in sede di prima determinazione tariffaria, le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, il Comune procede comunque a: - acquisire il PEF (relativo al 2020) predisposto dal gestore ai sensi della normativa vigente, in modo da avere contezza dei costi che - in deroga al principio di copertura integrale dei costi, ispiratore della norma in parola – la TARI (2019) non consentirebbe di coprire [...]”*.

M) Con deliberazione n. 493 del 24 novembre 2020 *“Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021”* l'Autorità ha provveduto a determinare gli adeguamenti monetaria delle entrate tariffarie riferite all'annualità 2021 nonché a prevedere anche per l'anno 2021 gli elementi di flessibilità dei piani economici finanziari a seguito dell'emergenza COVID- 19

N) l'art. 30 comma 5 del D.L. 41 /2021 ha espressamente statuito che *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'[articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) e all'[articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.”*

O) In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d'Ambito.

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 *"Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali"*, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata *"Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti"*.

Con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano.

L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e ai sensi dell'art. 7 dello Statuto spettano tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.

P) Nel territorio pugliese i Comuni figurano come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2019, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2021.

Q) Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero nella fattispecie va applicato quanto prescritto dall'art. 7 comma 7 e 8 del MTR in considerazione che il Comune è soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

R) L'Ager con note del 02.02.2021 prot. 1195, del 04.02.2021 prot. n. 1249, del 04.02.2021 prot. n. 1255, del 10.02.2021 prot. n. 1472, del 25.02.2021 prot. n. 2070, del 24.03.2021 prot.3243, del 31.05.2021 prot. n. 5319, del 31.05.2021 prot. n. 5358, del 31.05.2021 prot. n. 5359, del 31.05.2021 prot. n. 5360, del 31.05.2021 prot. n. 5361 e del 31.05.2021 prot. n. 5362 invitava e

sollecitava agli adempimenti prescritti dalla delibera n. 443/2019 ARERA anche alla luce dei termini prescritti dall'intervento normativo dell'art. 30 comma 5 del DL n. 41/2021.

S) La procedura di validazione è consistita nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).

In vero secondo quanto prescritto dall'art. 19 del MTR tale verifica ha riguardato almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

CONSIDERATO CHE

A) Si è proceduto all'esame della proposta dei piani economici finanziari che sono stati valutati secondo quanto prescritto dalle citate deliberazioni di ARERA anche analizzando la documentazione contabile trasmessa dai soggetti gestori e verificando l'indicazione specifica di criteri che potessero consentire l'accertamento della corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile e da ogni altra utile documentazione prodotta.

B) A seguito delle presentazioni dei piani economici finanziari da parte dei Comuni e dei gestori si è avviata un'attività di interlocuzione, così come prescritto dalle direttive dell'Autorità meglio descritta nelle relazioni di validazioni, che ha consentito all'AGER quale ETC di procedere previa verifica alla validazione ex art. 6 delibera n. 443/2019 come da relazioni allegate.

VISTI

- La legge n. 481/1995
- La legge n. 205/2017
- La legge n. 147/2013
- La delibera n. 443/2019 e l'allegato MTR – ARERA
- La delibera n. 57/2020 – ARERA
- La delibera n. 493/2020 ARERA
- L'art 30 comma 5 del D.L. n. 41/2021
- la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n. 20/2016;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016;
- la D.G.R. n. 1124 dell'11 luglio 2017;
- la D.G.R. n. 1202 del 5 luglio 2018;

DETERMINA

Per tutte le motivazioni espone in narrativa e che qui s'intendono richiamate per formarne parte integrante e sostanziale;

- 1) **DI APPROVARE la predisposizione del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 e di procedere alla validazione** ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della delibera n. 443/2019 e del MTR allegato dei seguenti Comuni: Mesagne, Manduria, Grottaglie, Fasano e Corigliano d'Otranto.


Si allegano le relazioni per ogni singolo comune;

- 2) **DI TRASMETTERE il presente provvedimento con i relativi allegati all'ARERA** secondo quanto prescritto dall'art. 6 comma 4 della Delibera n. 443/2019;
- 3) **DI TRASMETTERE il presente provvedimento con l'allegata relazione di validazione** ai Comuni affinché provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 30 comma 5 del D.L. n. 41/2021 adottando i relativi provvedimenti di loro competenza;
- 4) **DI PUBBLICARE** la presente Determina sul sito istituzionale dell'Agencia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti www.ager.puglia.it nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti", nonché nella sezione "Provvedimenti Direttore Generale";

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla legge.

Modugno, 23 Giugno 2021

Il Direttore Generale
Avv. Gianfranco Grandalano



4.Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

L'Autorità di Regolazione per l'Energia Elettrica Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 443/2019/R/RIF prevede, nella procedura di approvazione di cui all'articolo 6.3, la predisposizione annuale del piano economico finanziario da parte del Gestore.

Con Delibera n. 493 del 24 11.2021 l'Autorità ha provveduto all'aggiornamento del metodo tariffario rifiuti – MTR- ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC, o in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).

L'art. 19 del MTR specifica che tale verifica concerne almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d'Ambito.

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti".

Con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano.

L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, spettano a lui tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.

Il Comune di Corigliano d'Otranto (LE) figura come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2019, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2021.

Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero i costi sono stati indicati dal Comune nel suo PEF "grezzo" con l'applicazione di quanto prescritto dall'art. 7 comma 7 e 8 del MTR in quanto soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

Attualmente il gestore del servizio di igiene urbana è la ditta Armando Muccio s.r.l., in forza di affidamento da parte del Comune da febbraio 2019. Il servizio decorre dalla detta data e comprende:

- Servizio di raccolta per Utenze domestiche e Utenze non Domestiche;
- Servizio di spazzamento stradale ed igiene urbana;
- Servizio di gestione del Centro Comunale di Raccolta.

La validazione dei dati si è basata:

- sulla verifica della rispondenza dei dati inseriti con le fonti contabili ufficiali, rappresentate, per il Comune dai Rendiconti della gestione, per il gestore dal Bilancio di esercizio;
- sulla verifica della correttezza dei drivers utilizzati dai gestori nella ripartizione di costi e ricavi;
- sulla verifica della corretta ripartizione dei cespiti.

La documentazione richiesta ai gestori e ai comuni ai fini della validazione del PEF 2021 è stata la seguente:

Per il Comune:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Rendiconto di gestione degli anni 2017 2018 2019;
- Piano Economico Finanziari per il tributo Tari dell'anno 2019;
- Quadro 9 prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Quadro 10 prospetto delle spese di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- Delibera di presa d'atto del PEF 2020;
- PEF grezzo Comune, PEF grezzo gestore, PEF grezzo finale.

Per il Gestore:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Bilancio di esercizio 2017 e 2019 e situazione patrimoniale;
- Libro cespiti;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- PEF grezzo gestore

Per il Comune, poiché non è prassi adottare una forma di contabilità analitica che consenta un riscontro fra la posta contabile e tutte le attività svolte, per effettuare la validazione dei dati immessi è stato necessario effettuare alcune estrapolazioni e valutazioni legate prevalentemente alla congruità del dato non essendo possibile trovare un puntuale riscontro contabile.

Tutta la documentazione utilizzata a supporto dell'attività di validazione, è archiviata ed a disposizione per ogni eventuale verifica da parte di ARERA.

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – Ecotecnica s.r.l.

La ditta Ecotecnica s.r.l. in qualità di gestore del servizio ha trasmesso ad Ager la documentazione necessaria in data 12/03/2021. In seguito a richiesta di integrazioni da parte di Ager con nota prot. 5352 del 31/05/2021, ha trasmesso quanto richiesto in data 04/06/2021. All'interno della relazione accompagnatoria e delle successive integrazioni ha esaurientemente descritto i criteri e i *drivers* utilizzati per la ripartizione dei costi tra i comuni serviti, nonché per la ripartizione dei cespiti indiretti. Ha inoltre fornito un dettaglio puntuale dei cespiti diretti assegnati a ciascun Comune servito.

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – Comune di Corigliano d'Otranto

Con riferimento alla documentazione prodotta dal comune si sono rese necessarie le richieste di integrazioni da parte di Ager alla quale il Comune ha dato riscontro in data 10/05/2021 con prot. n. 4579.

Rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti

La verifica della metodologia di applicazione del MTR ha permesso di verificare che:

- la perimetrazione del servizio è stata svolta correttamente; i servizi esclusi dal perimetro regolato saranno, secondo quanto dichiarato dall'Ente saranno pagati con la TARI e pertanto dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla Delibera Arera 444/2019;
- il Gestore dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti ha trasmesso una relazione di accompagnamento della tabella PEF grezzo contenente:
 - il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
 - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU;
 - le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU;
 - il modello gestionale e organizzativo;
 - i livelli di qualità del servizio;

A partire dai dati precedentemente descritti, l'ETC ha proceduto alle attività di sua competenza, ovvero:

- l'analisi del PEF grezzo del gestore e del PEF grezzo del Comune;
- la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF finale previsti dal MTR (*sharing*, gradualità e coefficienti) secondo il metodo previsto e le risultanze dei fabbisogni standard);
- la determinazione del conguaglio di pertinenza del gestore e la verifica di quello del comune per l'anno 2019 allocandolo all'interno della voce RC.
- la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF.

Il metodo è stato correttamente applicato arrivando quindi alla determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo MTR.

Rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione

L'ETC ha verificato che il PEF non comporta uno squilibrio finanziario e, pertanto, non sussiste la necessità della verifica dei costi entro il limite di incremento tariffario annuo stabilito dal MTR.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono i seguenti:

rpi a = 1,7%
X a = 0,1%
QL a = 0,0%
PG a = 0,0%

C19 = 0,0%

Ne discende che, qualora non si verificano le eccezioni previste al comma 4.1 del MTR così come meglio descritte nel successivo paragrafo 4.4, la crescita alle entrate tariffarie per il 2021 non può superare l'1,6% rispetto alle entrate tariffarie 2019 atteso che il Comune si è avvalso della deroga dell'art. 107 comma 5 D.l. n.18/2020 c.d. "Cura Italia"

4.3 Costi operativi incentivanti

Non essendo previste variazioni di PG e QL non è stata prevista la valorizzazione delle componenti COI.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Non viene applicato il limite della crescita delle entrate tariffarie, come mostrato nella Tavola 4 dell'Appendice tabellare trovando riconoscimento la tariffa ex MTR, con le precisazioni innanzi indicate sub 4.1. ,che garantisce l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Verificato che, sulla base delle informazioni trasmesse dal Comune, il canone contrattuale attualizzato all'anno 2021 risulta essere superiore al valore MTR, l'ETC non ha apportato detrazioni. Inoltre ha verificato che l'importo risultante da MTR sia sufficiente per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione integrata.

Per quanto riguarda la ripartizione di TV e TF, qualora non sia rispettato il limite di variazione annuale del 20%, viene determinato un riproporzionamento come riportato nella Tavola 4 dell'Appendice tabellare alla voce "Rimodulazione TV nel rispetto della condizione art.3 MTR".

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2019 e 2021

Sulla base della metodologia di calcolo illustrata all'art. 16 la valorizzazione dei suddetti parametri rispetto al benchmark di riferimento può ricadere negli intervalli riportati nella Tavola 1 dell'Appendice tabellare.

Di conseguenza viene operata la seguente scelta:

- il parametro γ_1 , viene valorizzato tenuto conto del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti e considerato il segno positivo o negativo del conguaglio;
- il parametro γ_2 , viene valorizzato in relazione all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo alla luce del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e considerando il segno positivo o negativo del conguaglio;
- il parametro γ_3 , viene valorizzato nel suo valore minimo in quanto non si dispone di specifiche indagini di "customer satisfaction" tra Comune e Gestore.

Il parametro "r" che rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, può essere determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.

La scelta effettuata per tale parametro è riportata nella Tavola 1 dell'Appendice tabellare.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

Di seguito vengono illustrate le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi che vengono adottati al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI.

I fattori di sharing, come illustrato all'art. 2 del MTR sono rappresentati:

- dal parametro b, fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,3 - 0,6];
- dal parametro $b(1 + \omega_a)$, fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ω_a è determinato dall'Ente Territorialmente Competente in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ di cui al comma 16.2, ω_a può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,1 - 0,4].

Il valore di ω , rettificativo dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, deve essere determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$.

Per questo motivo, alla luce delle performance raggiunte dal Gestore nell'esecuzione del servizio, i valori scelti sono presentati nella Tavola 1 dell'Appendice tabellare.

4.7 Scelta degli ulteriori parametri

L'Ente territorialmente competente ha valorizzato nel 2021 entrate di cui all'art.1.4 della Det. 02/DRIF/2020, che devono essere sottratte dal totale dei costi del PEF.

La sintesi delle scelte operate dall'ETC e il conseguente PEF 2021 sono riportati nella seguente Appendice Tabellare.

APPENDICE TABELLARE

Tabella 1: Sharing dei ricavi e gradualità recupero congruagli

Sharing dei ricavi e gradualità recupero congruagli			
		Anno 2020	Range di scelta
	b	0,30	[0,3 ;0,6]
	ω	0,10	[0,1 ;0,4]
	γ	-0,46	
Valutazione rispetto obiettivi %RD	γ_1	-0,25	[-0.45 ; -0.3]
Valutazione performance riutilizzo/riciclo	γ_2	-0,20	[-0.3 ; -0.15]
Valutazione soddisfazione utenti	γ_3	-0,01	[-0.15 ; -0.05]
	r	4,00	[1 ; 4]
		Anno 2019	Anno 2021
Benchmark di riferimento		372,69	372,49
Costo Unitario effettivo		457,98	452,94

Tabella 2: Limite tariffario

Limite tariffario			
	r_{pi}	1,70%	
	x	0,10%	[0,1% ;0,5%]
	QL	0,00%	[0% ;2%]
	PG	0,00%	[0% ;3%]
	C19	0,00%	[0% ;3%]
$\rho a = r_{pi} a - X a + Q L a + P G a$	ρ	1,60%	
Limite di crescita della tariffa			
$T_a / T_{a-1} \leq (1 + \rho a)$		0,99	
T_a riconosciuta		974.721	
Δ non riconosciuto		-25.911	

Tabella 3: Scomposizione del MTR 2021 in Quota fissa e variabile

Limite di crescita della tariffa variabile		
	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva ex MTR	948.810	
Scomposizione della tariffa	715.363	233.447
Detrazioni comma 4.5 del.443/2019 (segno +)		
Scomposizione della tariffa	715.363	233.447
Tariffa finale ex MTR	948.810	

Tabella 4: Tariffa finale

Tariffa finale		
	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva riconosciuta	948.810	
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR)		
Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR	485.826	462.984
Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +)		16.095
Attività fuori perimetro		
Tariffa finale con fuori perimetro	485.826	446.889
Tariffa finale solo attività in perimetro	485.826	446.889

Tabella 5: Parametri per le componenti ex 238/2020/R/RIF e art. 107 c.5 d.l. 18/20
Tabella 6: valori da attingere dal PEF 2020

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di		
		Costi del/i gestore/i dal diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	64.903,94	12.533,96	77.437,90
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	0,00	158.518,15	158.518,15
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	0,00	124.581,23	124.581,23
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	275.841,72	0,00	275.841,72
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{IMP} _{IV}	G	0,00	0,00	0,00
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	0,00	0,00	0,00
Fattore di Sharing b	E	0,30	0,30	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	0,00	0,00	0,00
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR _{CONAI}	G	0,00	52.861,67	52.861,67
Fattore di Sharing b(1+u)	E	0,33	0,33	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+u)AR _{CONAI}	E	0,00	17.444,35	17.444,35
Componente a congruaggio relativa ai costi variabili RC _{IV}	E-G	234.814,47	489.470,41	714.284,87
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,54	0,54	
Numero di rate r	E	4	4	
Componente a congruaggio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC _{IV} /r	E	30.349,95	66.078,50	96.428,46
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		0,00	0,00
ΣTV_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	371.095,62	344.257,49	715.353,10
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	129.807,87	45.466,92	175.274,79
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	0,00	26.623,48	26.623,48
Costi generali di gestione CGG	G	26.515,19	0,00	26.515,19
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	0,00	39.882,18	39.882,18
Altri costi CO _{A1}	G	1.323,77	40.259,90	41.583,67
Costi comuni CC	C	27.838,97	106.765,56	134.604,53
Ammortamenti Amm	G	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti Acc	G	0,00	15.079,98	15.079,98
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per crediti	G	0,00	15.079,98	15.079,98
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0,00	0,00	0,00
Remunerazione del capitale investito netto R	G	0,00	0,00	0,00
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{IK}	G	0,00	0,00	0,00
Costi d'uso del capitale CK	C	0,00	15.079,98	15.079,98
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{IMP} _{IV}	G	0,00	0,00	0,00
Componente a congruaggio relativa ai costi fissi RC _{IV}	E-G	-204.530,38	-473.341,64	-677.872,01
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,54	0,54	
Numero di rate r	C	4	4	
Componente a congruaggio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC _{IV} /r	E	-27.611,60	-63.901,12	-91.512,72
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		0,00	0,00
ΣTF_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	130.035,23	103.411,34	233.446,57
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/MP	E			0,00
ΣTV_v = ΣTV_v + ΣTF_v	C	501.130,85	447.678,83	948.809,67
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/D/RI/2020	E		16.034,96	16.034,96

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RF, 238/2020/R/RF e 493/2020/R/RF				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV_{TV,2021}^{EXP}$	E	0,00	0,00	0,00
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS_{TV,2021}^{EXP}$	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate r'	E	0	0	0
Rata annuale $RCND_{TV}$ $RCND_{TV}/r'$	E	0,00	0,00	0,00
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0,00	0,00	0,00
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0	0	0
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E	0,00	0,00	0,00
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	0,00	0,00
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+Y)_{2020}JRC_{TV,2020}/f_{2020}$ <small>(se $f_{2020} > 1$)</small>	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) f_{2020} <small>(da PEF 2020)</small>	E	0	0	0
ΣTV, totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RF, 238/2020/R/RF e 493/2020/R/RF)	C	371.095,62	344.267,49	715.363,10
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV_{TF,2021}^{EXP}$	E	0,00	0,00	0,00
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0,00	0,00	0,00
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0	0	0
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E	0,00	0,00	0,00
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	0,00	0,00
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+Y)_{2020}JRC_{TF,2020}/f_{2020}$ <small>(se $f_{2020} > 1$)</small>	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) f_{2020} <small>(da PEF 2020)</small>	E	0	0	0
ΣTF, totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex deliberazioni 443/2019/R/RF, 238/2020/R/RF e 493/2020/R/RF)	C	130.035,23	103.411,34	233.446,57
$\Sigma T_s = \Sigma TV_s + \Sigma TF_s$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RF, 238/2020/R/RF e 493/2020/R/RF)	C	501.130,85	447.678,83	948.809,67
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata %	G			59%
Q_{0-2} kg	G			2.094,80
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg	G			452,94
fabbisogno standard €/cent/kg	E			372,49
costo medio settore €/cent/kg	E			
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y_1	E	-0,25	-0,25	-0,25
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y_2	E	-0,20	-0,20	-0,20
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio Y_3	E	-0,01	-0,01	-0,01
Totale γ	C	-0,46	-0,46	-0,46
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	0,54	0,54	0,54
Verifica del limite di crescita				
pl_p	MTR			1,70%
coefficiente di recupero di produttività X_p	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_p	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_p	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $CI9_{2021}$	E			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			1,60%
$(1+\rho)$	C			1,02
ΣT_s	C			948.809,67
ΣTV_{0-2}	E			404.854,84
ΣTF_{0-2}	E			554.516,02
ΣT_{0-2}	C			959.370,86
$\Sigma T_s / \Sigma T_{0-2}$	C			0,99
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			948.809,67
delta $(\Sigma T_s - \Sigma T_{max})$	C			0,00
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
Riclassifica TV_s	E			485.825,81
Riclassifica TF_s	E			462.983,87
Attività esterne Ciclo integrato RU				
	G			0,00
Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON CONPILABILE)				
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	8.215,06	6.532,15	14.747,21
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	91.049,86	198.235,51	289.285,37
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-82.834,80	-191.703,36	-274.538,17
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RF (relativa a RCN)	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	0,00	0,00	0,00

4.Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

L'Autorità di Regolazione per l'Energia Elettrica Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 443/2019/R/RIF prevede, nella procedura di approvazione di cui all'articolo 6.3, la predisposizione annuale del piano economico finanziario da parte del Gestore.

Con Delibera n. 493 del 24 11.2021 l'Autorità ha provveduto all'aggiornamento del metodo tariffario rifiuti – MTR- ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC, o in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).

L'art. 19 del MTR specifica che tale verifica concerne almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d'Ambito.

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti".

Con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano.

L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, spettano a lui tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.

Il Comune di Fasano (BR) figura come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2019, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2021.

Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero i costi sono stati indicati dal Comune nel suo PEF "grezzo" con l'applicazione di quanto prescritto dall'art. 7 comma 7 e 8 del MTR in quanto soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

Attualmente il gestore del servizio di igiene urbana è la ditta Gial Plast srl in forza di affidamento dal 2019 e comprende:

- Servizio di raccolta per Utenze domestiche e Utenze non Domestiche;
- Servizio di spazzamento stradale ed igiene urbana;
- Servizio di gestione del Centro Comunale di Raccolta;
- Servizio di Informazione e Comunicazione Ambientale;
- Servizi generali di coordinamento ed amministrazione.

La validazione dei dati si è basata:

- sulla verifica della rispondenza dei dati inseriti con le fonti contabili ufficiali, rappresentate, per il Comune dai Rendiconti della gestione, per il gestore dal Bilancio di esercizio;
- sulla verifica della correttezza dei drivers utilizzati dai gestori nella ripartizione di costi e ricavi;
- sulla verifica della corretta ripartizione dei cespiti.

La documentazione richiesta ai gestori e ai comuni ai fini della validazione del PEF 2021 è stata la seguente:

Per il Comune:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Rendiconto di gestione degli anni 2017 2018 2019;
- Piano Economico Finanziari per il tributo Tari dell'anno 2019;
- Quadro 9 prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Quadro 10 prospetto delle spese di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- Delibera di presa d'atto del PEF 2020;
- PEF grezzo Comune, PEF grezzo gestore, PEF grezzo finale.

Per il Gestore:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Bilancio di esercizio 2017 e 2019 e situazione patrimoniale;
- Libro cespiti;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- PEF grezzo gestore

Per il Comune, poiché non è prassi adottare una forma di contabilità analitica che consenta un riscontro fra la posta contabile e tutte le attività svolte, per effettuare la validazione dei dati immessi è stato necessario effettuare alcune estrapolazioni e valutazioni legate prevalentemente alla congruità del dato non essendo possibile trovare un puntuale riscontro contabile.

Tutta la documentazione utilizzata a supporto dell'attività di validazione, è archiviata ed a disposizione per ogni eventuale verifica da parte di ARERA.

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – Gial Plast srl

La ditta Gial Plast srl in qualità di gestore del servizio ha trasmesso ad Ager la documentazione necessaria in data 15/02/2021. In seguito a richiesta di integrazioni da parte di Ager ha trasmesso quanto richiesto in data 16/06/2021 All'interno della relazione accompagnatoria e delle successive integrazioni ha esaurientemente descritto i criteri e i *drivers* utilizzati per la ripartizione dei costi, nonché per la ripartizione dei cespiti indiretti tra i vari comuni serviti.

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – Comune di Fasano

Con riferimento alla documentazione prodotta dal comune si sono rese necessarie le richieste di integrazioni da parte di Ager alla quale il Comune ha dato riscontro.

Rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti

La verifica della metodologia di applicazione del MTR ha permesso di verificare che:

- la perimetrazione del servizio è stata svolta correttamente; i servizi esclusi dal perimetro regolato saranno, secondo quanto dichiarato dall'Ente saranno pagati con la TARI e pertanto dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla Delibera Arera 444/2019;
- il Gestore dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti ha trasmesso una relazione di accompagnamento della tabella PEF grezzo contenente:
 - il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
 - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU;
 - le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU;
 - il modello gestionale e organizzativo;
 - i livelli di qualità del servizio;

A partire dai dati precedentemente descritti, l'ETC ha proceduto alle attività di sua competenza, ovvero:

- l'analisi del PEF grezzo del gestore e del PEF grezzo del Comune;
- la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF finale previsti dal MTR (*sharing*, gradualità e coefficienti) secondo il metodo previsto e le risultanze dei fabbisogni standard);
- la determinazione del conguaglio di pertinenza del gestore e la verifica di quello del comune per l'anno 2019 allocandolo all'interno della voce RC.
- la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF.

Il metodo è stato correttamente applicato arrivando quindi alla determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo MTR.

Rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione

L'ETC ha verificato che il PEF non comporta uno squilibrio finanziario e, pertanto, non sussiste la necessità della verifica dei costi entro il limite di incremento tariffario annuo stabilito dal MTR.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Con riferimento al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 del MTR, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono i seguenti:

rpi	1.70%	
x	0.10%	[0,1% ;0,5%]
QL	0.00%	[0% ;2%]
PG	0.00%	[0% ;3%]
C19	0.00%	[0% ;3%]
ρ	1.60%	

$$\rho a = rpi a - Xa + QLa + PGa$$

L'anno di riferimento a cui applicare il limite tariffario è il 2019, dal momento che il Comune non ha avuto la validazione del PEF2020.

Rispetto all'anno di riferimento non è previsto un miglioramento nella qualità del servizio e pertanto il parametro QL è posto a zero.

Rispetto all'anno di riferimento non è previsto un cambiamento nel perimetro del servizio e pertanto il parametro PG è posto a zero.

Il parametro C19 è posto a zero non essendo necessario coprire costi operativi aggiuntivi legati alla pandemia, né i conguagli relativi al PEF2020.

Ne discende che, qualora non si verificano le eccezioni previste al comma 4.1 del MTR così come meglio descritte nel successivo paragrafo 4.4, la crescita alle entrate tariffarie per il 2021 non può superare il valore di 1.60%

4.3 Costi operativi incentivanti

Poiché non sono previste variazioni di perimetro, né miglioramenti di qualità, la componente COI non è stata valorizzata.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Non è previsto il superamento del limite della crescita delle entrate tariffarie, pertanto non sono riconosciuti costi ulteriori da parte dell'ETC, come dettagliato al paragrafo 4.7.

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2019 e 2021

Ai fini del recupero della annualità 2019 nel PEF2021, l'ETC è chiamato a deliberare i parametri cosiddetti di gradualità che definiscono quanta parte del conguaglio viene riconosciuto in tariffa. I criteri con cui stabilire i parametri sono i seguenti.

- il parametro γ 1, viene valorizzato tenuto conto del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti;
- il parametro γ 2, viene valorizzato in relazione all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo alla luce del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;
- il parametro γ 3, viene valorizzato in base alla realizzazione o meno di indagini di "customer satisfaction" dal Comune o dal Gestore.

Il conguaglio, calcolato separatamente per Comune e Gestore, viene di fatto interamente assorbito dal Comune, pertanto l'ETC ha valutato di applicare coefficienti indistinti sui due soggetti e riferiti all'importo complessivo del conguaglio, ovvero dell'intero ciclo integrato, tenendo conto della componente fissa e di quella variabile.

La valorizzazione di tali parametri all'interno degli intervalli stabiliti è riportata nella Tavola seguente.

	γ	-0.90	
Valutazione rispetto obiettivi %RD	γ 1	-0.45	[-0.45 ; -0.3]
Valutazione performance riutilizzo/ricicl	γ 2	-0.30	[-0.3 ; -0.15]
Valutazione soddisfazione utenti	γ 3	-0.15	[-0.15 ; -0.05]
	r	1	[1 ; 4]

Trattandosi di importo positivo e stante la performance non soddisfacente rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata e all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, nonché tenuto conto che da entrambe le parti non sono state realizzate analisi di soddisfazione dell'utente, il valore dei coefficienti è stato fissato ai valori massimi, in modo da minimizzare l'importo riconosciuto in tariffa.

L'ETC ha inoltre valutato di riconoscere il conguaglio in una rata unica, in modo da evitare di trascinare nelle annualità successive l'effetto di scostamenti del passato.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

Di seguito vengono illustrate le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi che vengono adottati al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI.

I fattori di sharing, come illustrato all'art. 2 del MTR sono rappresentati dai parametri:

- b , fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,3 - 0,6]$;
- $b(1 + \omega_a)$, fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, che può assumere un valore compreso nell'intervallo

Il valore di ω , rettificativo dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, deve essere determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$, pertanto stante la scarsa soddisfazione nei confronti dei risultati di raccolta differenziata e di riutilizzo e riciclo, i ricavi sono portati ad abbattimento della tariffa nella misura massima consentita.

Per questo motivo, anche alla luce delle performance raggiunte dal Gestore nell'esecuzione del servizio, i valori sono stati fissati dall'ETC come riportati nella Tavola seguente.

b	0.60	[0,3 ;0,6]
ω	0.40	[0,1 ;0,4]

4.7 Ulteriori scelte operate dall'ETC

Detrazioni comma 4.5 del.443/2019

Verificato che, sulla base delle informazioni trasmesse dal Comune, il canone contrattuale attualizzato all'anno 2021 risulta essere inferiore al valore MTR e soddisfa l'equilibrio economico-finanziario del servizio per come valutato dalla Stazione Appaltante in sede di gara ed accettato dal Gestore, l'ETC, ai sensi dei citati provvedimenti ARERA, ha provveduto a ricondurre il valore del MTR del Gestore a quello del canone, apportando una detrazione ai sensi del comma 4.5 comma della Delibera 443/2019, come riportato nella Tavola seguente.

	Comp. Variabile	Comp. Fissa
Detrazioni comma 4.5 del.443/2019	0	96 833

Ulteriori riconosciuti dall'ETC ai sensi dell'art 4.5 del MTR

I costi CTR e CTS sostenuti dal Comune negli anni dal 2019 al 2020 e preventivati per l'anno 2021, sono in alcuni casi cresciuti per fattori non controllabili dall'Amministrazione Comunale. L'extra costo che deve essere sopportato dall'ente nel 2021 è stimato sulle quantità 2019, per isolare l'effetto legato alle sole tariffe, che hanno sperimentato incrementi unitari talvolta superiori al 30%.

Gli incrementi registrati nel Comune non sono tali da richiedere il riconoscimento di costi aggiuntivi da parte dell'ETC, come sintetizzato nella Tavola.

	Comp. Variabile	Comp. Fissa
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC art 4.5 e 4.6 del MTR	0	0

Ripartizione e rateizzazione del conguaglio 2020

Nel PEF2021 non è valorizzata la componente di conguaglio relativa al 2020, in quanto il Comune non ha avuto la validazione del PEF2020.

Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR

Per quanto riguarda la ripartizione di TV e TF, è stato determinato un riproporzionamento per rispettare il limite di variazione annuale del 20% sulla componente variabile, come riportato nella

I valori definitivi sono riportati nella Tavola seguente.

	Comp. Variabile	Comp. Fissa
Rimodulazione TV (art. 3 MTR)	5 472 097	3 531 447

Appendice Tabellare

Comune di: Fasano

Tavola 1: Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli

		Anno 2020	Range di scelta
	b	0.60	[0,3 ;0,6]
	ω	0.40	[0,1 ;0,4]
	γ	-0.90	
Valutazione rispetto obiettivi %RD	γ_1	-0.45	[-0.45 ; -0.3]
Valutazione performance riutilizzo/riciclo	γ_2	-0.30	[-0.3 ; -0.15]
Valutazione soddisfazione utenti	γ_3	-0.15	[-0.15 ; -0.05]
	r	1.00	[1 ; 4]
		Anno 2019	Anno 2021
Benchmark di riferimento		381.84	376.74
Costo Unitario effettivo		403.05	539.03

Tavola 2: Limite tariffario e limite di crescita della tariffa

	r_{pi}	1.70%	
	x	0.10%	[0,1% ;0,5%]
	QL	0.00%	[0% ;2%]
	PG	0.00%	[0% ;3%]
	C19	0.00%	[0% ;3%]
$\rho a = r_{pia} - Xa + QLa + PGa$	ρ	1.60%	
$Ta/Ta-1 \leq (1 + \rho a)$		1.25	
T_a riconosciuta		9 003 544	
Δ non riconosciuto		2 046 432	

Corrispettivi calcolati

Tavole 3: Scomposizione del MTR 2021 in quota fissa e variabile

	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva ex MTR	11 146 808	
Scomposizione della tariffa	6 715 860	4 430 948
Detrazioni comma 4.5 del.443/2019 (segno +)	0	96 833
Scomposizione della tariffa	6 715 860	4 334 115
Tariffa finale ex MTR	11 049 975	

Tavola 4: Tariffa finale

	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva riconosciuta	9 003 544	
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR)	0	0
Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR	5 472 097	3 531 447
Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +)	0	0
Attività fuori perimetro	0	0
Tariffa finale con fuori perimetro	5 472 097	3 531 447
Tariffa finale solo attività in perimetro	5 472 097	3 531 447

Tavola 5: Parametri per le componenti ex 238/2020/R/RIF e art. 107 c.5 d.l. 18/20

Numero di rate r' per componenete $RCND_{TV}$	<input type="text" value="0"/>
Differenza costi 2019 e costi da PEF 2020 (deroga ex art 107 c.5 d.l. 18/20)	
Componente variabile RCU_{TV}	<input type="text" value="0"/>
Componente fissa RCU_{TF}	<input type="text" value="0"/>
Numero di anni per il recupero	<input type="text" value="0"/>

Tavola 6: Valori da attingere dal PEF 2020

Valorizzazione $RCND_{TV}$ (art. 7 ter.2 del MTR)	<input type="text" value="0"/>	
	Gestore	Comune
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	0.00	0.00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	0.00	0.00
Coefficiente di gradualità $(1+y)$	0.00	0.00
Numero di rate r	0	0

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di Fasano		
		Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	1 002 691	- 277 857	724 834
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	-	1 426 016	1 426 016
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	303 177	1 314 557	1 617 734
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	3 659 953	- 851 355	2 808 597
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	-	-	-
Fattore di Sharing b	E	0.6	0.6	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G	-	530 427	530 427
Fattore di Sharing b(1+ω)	E	0.84	0.84	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+ω)AR_{CONAI}	E	-	445 559	445 559
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	-	222 239	222 239
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0.1	0.1	-
Numero di rate r	E	1	1	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC_{TV}/r	E	-	22 224	22 224
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-	606 462	606 462
ΣTV_o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	4 965 821	1 750 039	6 715 860
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	538 979	- 90 683	448 296
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	-	101 201	101 201
Costi generali di gestione CGG	G	964 860	1 390 304	2 355 164
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	G	-	273 686	273 686
Costi comuni CC	C	964 860	1 765 191	2 730 051
Ammortamenti Amm	G	177 767	-	177 767
Accantonamenti Acc	G	-	623 669	623 669
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-	-	-
- di cui per crediti	G	-	623 669	623 669
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	G	131 861	-	131 861
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	C	309 628	623 669	933 297
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	G	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G	-	397 611	397 611
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0.10	0.10	-
Numero di rate r	C	1.00	1.00	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC_{TF}/r	E	-	39 761	39 761
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-	266 675	266 675
ΣTF_o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	C	1 813 467	2 604 613	4 418 080
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	-	-	-
ΣT_o = ΣTV_o + ΣTF_o	C	6 779 288	4 354 652	11 133 940
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	-	-	-
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV^{EXP}_{TV 2021}	E	-	-	-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS^{EXP}_{TV 2021}	E	-	-	-
Numero di rate r'	E	0	0	0
Rata annuale RCND _{TV} RCND_{TV}/r'	E	-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-	-	-
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-	-	0
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E	-	-	-
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-	-	-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y₂₀₂₀)RC_{TV 2020}/r₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E	-	-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E	0	0	-
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	4 965 821	1 750 039	6 715 860
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV^{EXP}_{TF 2021}	E	12 868	-	12 868
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-	-	0
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	-	-	-
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E	-	-	-
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-	-	-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y₂₀₂₀)RC_{TF 2020}/r₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E	-	-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r₂₀₂₀ (da PEF 2020)	C	-	-	-
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	1 826 336	2 604 613	4 430 948
ΣT_a = ΣTV_a + ΣTF_a (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	6 792 156	4 354 652	11 146 808

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata %	G
q_{o-2} kg	G
costo unitario effettivo - CUEFF €cent/kg	G
fabbisogno standard €cent/kg	E
costo medio settore €cent/kg	E

		76%
		20 499 629
		53.90
		37.67

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E
Totale γ	C
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C

-0.45	-0.45	-0.45
-0.3	-0.3	-0.3
-0.15	-0.15	-0.15
-0.9	-0.9	-0.9
0.1	0.1	0.1

Verifica del limite di crescita

rpl_o	MTR
coefficiente di recupero di produttività X_o	E
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_o	E
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_o	E
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C
$(1+\rho)$	C
$\sum T_o$	C
$\sum TV_{o-1}$	E
$\sum TF_{o-1}$	E
$\sum T_{o-1}$	C
$\sum T_o / \sum T_{o-1}$	C

		1.7%
		0.10%
		0.00%
		0.00%
		0.00%
		1.6%
		1.016
		11 146 808
		4 806 911
		4 054 844
		8 861 756
		1.2579

ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C
delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	C

		9 003 544
		2 143 265

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TV_a	E
Riclassifica TF_a	E

		5 472 097
		3 531 447

Attività esterne Ciclo integrato RU	G	-	-	-
-------------------------------------	---	---	---	---

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	-	-	-
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	-
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (rela	C	-	-	-
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	-	-	-

4.Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

L'Autorità di Regolazione per l'Energia Elettrica Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 443/2019/R/RIF prevede, nella procedura di approvazione di cui all'articolo 6.3, la predisposizione annuale del piano economico finanziario da parte del Gestore.

Con Delibera n. 493 del 24 11.2021 l'Autorità ha provveduto all'aggiornamento del metodo tariffario rifiuti – MTR- ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC, o in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).

L'art. 19 del MTR specifica che tale verifica concerne almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d'Ambito.

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti".

Con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano.

L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, spettano a lui tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.

Il Comune di Grottaglie (TA) figura come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2019, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2021.

Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero i costi sono stati indicati dal Comune nel suo PEF "grezzo" con l'applicazione di quanto prescritto dall'art. 7 comma 7 e 8 del MTR in quanto soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

Attualmente il gestore del servizio di igiene urbana è la ditta Teorema Spa in forza di affidamento del 01.07.2020, e da tale data il servizio decorre e comprende:

- Servizio di raccolta per Utenze domestiche e Utenze non Domestiche;
- Servizio di spazzamento stradale ed igiene urbana;
- Servizio di gestione del Centro Comunale di Raccolta;
- Servizio di Informazione e Comunicazione Ambientale;
- Servizi generali di coordinamento ed amministrazione.

La validazione dei dati si è basata:

- sulla verifica della rispondenza dei dati inseriti con le fonti contabili ufficiali, rappresentate, per il Comune dai Rendiconti della gestione, per il gestore dal Bilancio di esercizio;
- sulla verifica della correttezza dei drivers utilizzati dai gestori nella ripartizione di costi e ricavi;
- sulla verifica della corretta ripartizione dei cespiti.

La documentazione richiesta ai gestori e ai comuni ai fini della validazione del PEF 2021 è stata la seguente:

Per il Comune:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Rendiconto di gestione degli anni 2017 2018 2019;
- Piano Economico Finanziari per il tributo Tari dell'anno 2019;
- Quadro 9 prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Quadro 10 prospetto delle spese di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- Delibera di presa d'atto del PEF 2020;
- PEF grezzo Comune, PEF grezzo gestore, PEF grezzo finale.

Per il Gestore:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Bilancio di esercizio 2017 e 2019 e situazione patrimoniale;
- Libro cespiti;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- PEF grezzo gestore

Per il Comune, poiché non è prassi adottare una forma di contabilità analitica che consenta un riscontro fra la posta contabile e tutte le attività svolte, per effettuare la validazione dei dati immessi è stato necessario effettuare alcune estrapolazioni e valutazioni legate prevalentemente alla congruità del dato non essendo possibile trovare un puntuale riscontro contabile.

Tutta la documentazione utilizzata a supporto dell'attività di validazione, è archiviata ed a disposizione per ogni eventuale verifica da parte di ARERA.

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – Teorema Spa

La ditta Teorema Spa in qualità di gestore del servizio ha trasmesso ad Ager la documentazione necessaria in data 30/03/2021. In seguito a richiesta di integrazioni da parte di Ager ns prot. n. 5409 del 01.06.21 non ha trasmesso quanto richiesto. All'interno della relazione accompagnatoria e delle successive integrazioni ha esaurientemente descritto i criteri e i *drivers* utilizzati per la ripartizione dei costi, nonché per la ripartizione dei cespiti indiretti tra i vari comuni serviti .

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – Comune di Grottaglie

Con riferimento alla documentazione prodotta dal comune si sono rese necessarie le richieste di integrazioni da parte di Ager ns prot. 6090 del 15.06.21 alla quale il Comune ha dato riscontro in data 16/06/2021 ns prot. n. 6122 e in data 18/06/2021 ns prot. 6285.

Rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti

La verifica della metodologia di applicazione del MTR ha permesso di verificare che:

- la perimetrazione del servizio è stata svolta correttamente; i servizi esclusi dal perimetro regolato saranno, secondo quanto dichiarato dall'Ente saranno pagati con la TARI e pertanto dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla Delibera Arera 444/2019;
- il Gestore dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti ha trasmesso una relazione di accompagnamento della tabella PEF grezzo contenente:
 - il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
 - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU;
 - le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU;
 - il modello gestionale e organizzativo;
 - i livelli di qualità del servizio;

A partire dai dati precedentemente descritti, l'ETC ha proceduto alle attività di sua competenza, ovvero:

- l'analisi del PEF grezzo del gestore e del PEF grezzo del Comune;
- la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF finale previsti dal MTR (*sharing*, gradualità e coefficienti) secondo il metodo previsto e le risultanze dei fabbisogni standard);
- la determinazione del conguaglio di pertinenza del gestore e la verifica di quello del comune per l'anno 2019 allocandolo all'interno della voce RC.
- la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF.

Il metodo è stato correttamente applicato arrivando quindi alla determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo MTR.

Rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione

L'ETC ha verificato che il PEF non comporta uno squilibrio finanziario e, pertanto, non sussiste la necessità della verifica dei costi entro il limite di incremento tariffario annuo stabilito dal MTR.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Con riferimento al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 del MTR, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono i seguenti:

rpi	1.70%	
x	0.10%	[0,1% ;0,5%]
QL	0.00%	[0% ;2%]
PG	0.00%	[0% ;3%]
C19	0.00%	[0% ;3%]
ρ	1.60%	

$\rho a = rpi a - Xa + QLa + PGa$

L'anno di riferimento a cui applicare il limite tariffario è il 2019, dal momento che il Comune ha approvato il PEF2020 in deroga ex 107.

Rispetto all'anno di riferimento non è previsto un miglioramento nella qualità del servizio e pertanto il parametro QL è posto a zero.

Rispetto all'anno di riferimento non è previsto un cambiamento nel perimetro del servizio e pertanto il parametro PG è posto a zero.

Il parametro C19 è posto a zero non essendo necessario coprire costi operativi aggiuntivi legati alla pandemia, né i conguagli relativi al PEF2020.

Ne discende che, qualora non si verificano le eccezioni previste al comma 4.1 del MTR così come meglio descritte nel successivo paragrafo 4.4, la crescita alle entrate tariffarie per il 2021 non può superare il valore di 1.60%

4.3 Costi operativi incentivanti

Poiché non sono previste variazioni di perimetro, né miglioramenti di qualità, la componente COI non è stata valorizzata.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Non è previsto il superamento del limite della crescita delle entrate tariffarie, pertanto non sono riconosciuti costi ulteriori da parte dell'ETC, come dettagliato al paragrafo 4.7.

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2019 e 2021

Ai fini del recupero della annualità 2019 nel PEF2021, l'ETC è chiamato a deliberare i parametri cosiddetti di gradualità che definiscono quanta parte del conguaglio viene riconosciuto in tariffa. I criteri con cui stabilire i parametri sono i seguenti.

- il parametro γ 1, viene valorizzato tenuto conto del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti;
- il parametro γ 2, viene valorizzato in relazione all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo alla luce del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;
- il parametro γ 3, viene valorizzato in base alla realizzazione o meno di indagini di "customer satisfaction" dal Comune o dal Gestore.

Il conguaglio, calcolato separatamente per Comune e Gestore, viene di fatto interamente assorbito dal Comune, pertanto l'ETC ha valutato di applicare coefficienti indistinti sui due soggetti e riferiti all'importo complessivo del conguaglio, ovvero dell'intero ciclo integrato, tenendo conto della componente fissa e di quella variabile.

La valorizzazione di tali parametri all'interno degli intervalli stabiliti è riportata nella Tavola seguente.

	γ	-0.50	
Valutazione rispetto obiettivi %RD	γ 1	-0.25	[-0.25 ; -0.06]
Valutazione performance riutilizzo/ricicl	γ 2	-0.20	[-0.2 ; -0.03]
Valutazione soddisfazione utenti	γ 3	-0.05	[-0.05 ; -0.01]
	r	1	[1 ; 4]

Trattandosi di importo positivo e stante la performance non soddisfacente rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata e all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, nonché tenuto conto che da entrambe le parti non sono state realizzate analisi di soddisfazione dell'utente, il valore dei coefficienti è stato fissato ai valori massimi, in modo da minimizzare l'importo riconosciuto in tariffa.

L'ETC ha inoltre valutato di riconoscere il conguaglio in una rata unica, in modo da evitare di trascinare nelle annualità successive l'effetto di scostamenti del passato.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

Di seguito vengono illustrate le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi che vengono adottati al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI.

I fattori di sharing, come illustrato all'art. 2 del MTR sono rappresentati dai parametri:

- b , fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,3 - 0,6]$;
- $b(1 + \omega_a)$, fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, che può assumere un valore compreso nell'intervallo

Il valore di ω , rettificativo dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, deve essere determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$, pertanto stante la scarsa soddisfazione nei confronti dei risultati di raccolta differenziata e di riutilizzo e riciclo, i ricavi sono portati ad abbattimento della tariffa nella misura massima consentita.

Per questo motivo, anche alla luce delle performance raggiunte dal Gestore nell'esecuzione del servizio, i valori sono stati fissati dall'ETC come riportati nella Tavola seguente.

b	0.60	$[0,3 ; 0,6]$
ω	0.40	$[0,1 ; 0,4]$

4.7 Ulteriori scelte operate dall'ETC

Detrazioni comma 4.5 del.443/2019

Verificato che, sulla base delle informazioni trasmesse dal Comune, il canone contrattuale attualizzato all'anno 2021 risulta essere inferiore al valore MTR e soddisfa l'equilibrio economico-finanziario del servizio per come valutato dalla Stazione Appaltante in sede di gara ed accettato dal Gestore, l'ETC, ai sensi dei citati provvedimenti ARERA, ha provveduto a ricondurre il valore del MTR del Gestore a quello del canone, apportando una detrazione ai sensi del comma 4.5 comma della Delibera 443/2019, come riportato nella Tavola seguente.

	Comp. Variabile	Comp. Fissa
Detrazioni comma 4.5 del.443/2019	106 042	0

Ulteriori riconosciuti dall'ETC ai sensi dell'art 4.5 del MTR

I costi CTR e CTS sostenuti dal Comune negli anni dal 2019 al 2020 e preventivati per l'anno 2021, sono in alcuni casi cresciuti per fattori non controllabili dall'Amministrazione Comunale. L'extra costo che deve essere sopportato dall'ente nel 2021 è stimato sulle quantità 2019, per isolare l'effetto legato alle sole tariffe, che hanno sperimentato incrementi unitari talvolta superiori al 30%.

Gli incrementi registrati nel Comune non sono tali da richiedere il riconoscimento di costi aggiuntivi da parte dell'ETC, come sintetizzato nella Tavola.

	Comp. Variabile	Comp. Fissa
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC art 4.5 e 4.6 del MTR	0	0

Ripartizione e rateizzazione del conguaglio 2020

Dal momento che il comune si è avvalso della deroga ex 107, nel PEF2021 deve essere inserito, in tutto o in parte, il valore del conguaglio, dato dalla differenza tra il PEF2020 approvato e il PEF2019 applicato in via provvisoria nel 2020.

L'ETC ha valutato di riconoscere il conguaglio in una rata unica, in modo da evitare di trascinare nelle annualità successive l'effetto di scostamenti del passato.

Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR

Per quanto riguarda la ripartizione di TV e TF, è stato determinato un riproporzionamento per rispettare il limite di variazione annuale del 20% sulla componente variabile, come riportato nella

I valori definitivi sono riportati nella Tavola seguente.

	Comp. Variabile	Comp. Fissa
Rimodulazione TV (art. 3 MTR)	3 199 812	1 642 708

Appendice Tabellare

Comune di: Grottaglie

Tavola 1: Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli

		Anno 2020	Range di scelta
	b	0.60	[0,3 ;0,6]
	ω	0.40	[0,1 ;0,4]
	γ	-0.50	
Valutazione rispetto obiettivi %RD	γ_1	-0.25	[-0.25 ; -0.06]
Valutazione performance riutilizzo/riciclo	γ_2	-0.20	[-0.2 ; -0.03]
Valutazione soddisfazione utenti	γ_3	-0.05	[-0.05 ; -0.01]
	r	1.00	[1 ; 4]
		Anno 2019	Anno 2021
Benchmark di riferimento		341.55	365.05
Costo Unitario effettivo		312.93	435.35

Tavola 2: Limite tariffario e limite di crescita della tariffa

	r_{pi}	1.70%	
	x	0.10%	[0,1% ;0,5%]
	QL	0.00%	[0% ;2%]
	PG	0.00%	[0% ;3%]
	C19	0.00%	[0% ;3%]
$\rho a = r_{pia} - Xa + QLa + PGa$	ρ	1.60%	
$Ta/Ta-1 \leq (1 + \rho a)$		1.39	
T_a riconosciuta		4 842 520	
Δ non riconosciuto		1 788 227	

Corrispettivi calcolati

Tavole 3: Scomposizione del MTR 2021 in quota fissa e variabile

	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva ex MTR	6 736 789	
Scomposizione della tariffa	4 487 468	2 249 320
Detrazioni comma 4.5 del.443/2019 (segno +)	106 042	0
Scomposizione della tariffa	4 381 426	2 249 320
Tariffa finale ex MTR	6 630 747	

Tavola 4: Tariffa finale

	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva riconosciuta	4 842 520	
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR)	0	0
Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR	3 199 812	1 642 708
Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +)	0	25 225
Attività fuori perimetro	0	0
Tariffa finale con fuori perimetro	3 199 812	1 617 483
Tariffa finale solo attività in perimetro	3 199 812	1 617 483

Tavola 5: Parametri per le componenti ex 238/2020/R/RIF e art. 107 c.5 d.l. 18/20

Numero di rate r' per componenete $RCND_{TV}$	0
Differenza costi 2019 e costi da PEF 2020 (deroga ex art 107 c.5 d.l. 18/20)	
Componente variabile RCU_{TV}	352 675
Componente fissa RCU_{TF}	-276 416
Numero di anni per il recupero	1

Tavola 6: Valori da attingere dal PEF 2020

Valorizzazione $RCND_{TV}$ (art. 7 ter.2 del MTR)	0	
	Gestore	Comune
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	0.00	164 424.00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	0.00	610 809.00
Coefficiente di gradualità $(1+y)$	0.00	0.50
Numero di rate r	0	1

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di Grottaglie		
		Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	286 175	-	286 175
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	-	1 395 305	1 395 305
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	13 918	242 148	256 066
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	2 114 962	-	2 114 962
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	-	-	-
Fattore di Sharing b	E	0.6	0.6	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G	-	336 000	336 000
Fattore di Sharing b(1+ω)	E	0.84	0.84	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+ω)AR_{CONAI}	E	-	282 240	282 240
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	-	248 737	248 737
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0.5	0.5	-
Numero di rate r	E	1	1	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC_{TV}/r	E	-	124 369	124 369
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-	240 157	240 157
ΣTV_o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	2 415 055	1 719 738	4 134 793
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	842 161	-	842 161
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	64 723	22 501	87 224
Costi generali di gestione CGG	G	398 051	67 299	465 351
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	G	1 086	13 257	14 343
Costi comuni CC	C	463 860	103 057	566 917
Ammortamenti Amm	G	-	-	-
Accantonamenti Acc	G	-	758 613	758 613
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-	-	-
- di cui per crediti	G	-	758 613	758 613
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	G	-	-	-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	C	-	758 613	758 613
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	G	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G	-	61 434	61 434
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0.50	0.50	-
Numero di rate r	C	1.00	1.00	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC_{TF}/r	E	-	30 717	30 717
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-	327 328	327 328
ΣTF_o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	C	1 306 021	1 219 715	2 525 736
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	-	-	-
ΣT_o = ΣTV_o + ΣTF_o	C	3 721 076	2 939 454	6 660 530
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	-	-	-
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV^{EXP}_{TV,2021}	E	-	-	-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS^{EXP}_{TV,2021}	E	-	-	-
Numero di rate r'	E	0	0	0
Rata annuale RCND _{TV} RCND_{TV}/r'	E	-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	197 031	155 644	352 675
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E	197 031	155 644	352 675
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-	-	-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y₂₀₂₀)RC_{TV,2020}/r₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E	-	-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E	0	1	-
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	2 612 086	1 875 382	4 487 468
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV^{EXP}_{TF,2021}	E	-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	154 427	121 989	-276416
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	1	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E	154 427	121 989	276 416
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-	-	-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y₂₀₂₀)RC_{TF,2020}/r₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E	-	-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r₂₀₂₀ (da PEF 2020)	C	-	1	-
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	1 151 594	1 097 726	2 249 320
ΣT_a = ΣTV_a + ΣTF_a (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	3 763 680	2 973 109	6 736 789

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata %	G
q_{o-2} kg	G
costo unitario effettivo - Ccoeff €cent/kg	G
fabbisogno standard €cent/kg	E
costo medio settore €cent/kg	E

		65%
		15 230 877
		43.53
		36.51

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E
Totale γ	C
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C

-0.25	-0.25	-0.25
-0.2	-0.2	-0.2
-0.05	-0.05	-0.05
-0.5	-0.5	-0.5
0.5	0.5	0.5

Verifica del limite di crescita

rpl_o	MTR
coefficiente di recupero di produttività X_o	E
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_o	E
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_o	E
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C
$(1+\rho)$	C
$\sum T_o$	C
$\sum TV_{o-1}$	E
$\sum TF_{o-1}$	E
$\sum T_{o-1}$	C
$\sum T_o / \sum T_{o-1}$	C

		1.7%
		0.10%
		0.00%
		0.00%
		0.00%
		1.6%
		1.016
		6 736 789
		2 761 687
		2 004 574
		4 766 260
		1.4134

$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C
delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	C

		4 842 520
		1 894 269

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TV_a	E
Riclassifica TF_a	E

		3 199 812
		1 642 708

Attività esterne Ciclo integrato RU	G	-	-	-
-------------------------------------	---	---	---	---

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	-	-	-
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	-
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (rela	C	-	-	-
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	-	-	-

4.Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

L'Autorità di Regolazione per l'Energia Elettrica Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 443/2019/R/RIF prevede, nella procedura di approvazione di cui all'articolo 6.3, la predisposizione annuale del piano economico finanziario da parte del Gestore.

Con Delibera n. 493 del 24 11.2021 l'Autorità ha provveduto all'aggiornamento del metodo tariffario rifiuti – MTR- ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC, o in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).

L'art. 19 del MTR specifica che tale verifica concerne almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d'Ambito.

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti".

Con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano.

L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, spettano a lui tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.

Il Comune di Manduria (TA) figura come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2019, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2021.

Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero i costi sono stati indicati dal Comune nel suo PEF "grezzo" con l'applicazione di quanto prescritto dall'art. 7 comma 7 e 8 del MTR in quanto soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

Attualmente il gestore del servizio di igiene urbana è la ditta Gial Plast srl in forza di affidamento dal 2019, e da tale data il servizio decorre e comprende:

- Servizio di raccolta per Utenze domestiche e Utenze non Domestiche;
- Servizio di spazzamento stradale ed igiene urbana;
- Servizio di gestione del Centro Comunale di Raccolta;
- Servizio di Informazione e Comunicazione Ambientale;
- Servizi generali di coordinamento ed amministrazione.

La validazione dei dati si è basata:

- sulla verifica della rispondenza dei dati inseriti con le fonti contabili ufficiali, rappresentate, per il Comune dai Rendiconti della gestione, per il gestore dal Bilancio di esercizio;
- sulla verifica della correttezza dei drivers utilizzati dai gestori nella ripartizione di costi e ricavi;
- sulla verifica della corretta ripartizione dei cespiti.

La documentazione richiesta ai gestori e ai comuni ai fini della validazione del PEF 2021 è stata la seguente:

Per il Comune:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Rendiconto di gestione degli anni 2017 2018 2019;
- Piano Economico Finanziari per il tributo Tari dell'anno 2019;
- Quadro 9 prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Quadro 10 prospetto delle spese di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- Delibera di presa d'atto del PEF 2020;
- PEF grezzo Comune, PEF grezzo gestore, PEF grezzo finale.

Per il Gestore:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Bilancio di esercizio 2017 e 2019 e situazione patrimoniale;
- Libro cespiti;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- PEF grezzo gestore

Per il Comune, poiché non è prassi adottare una forma di contabilità analitica che consenta un riscontro fra la posta contabile e tutte le attività svolte, per effettuare la validazione dei dati immessi è stato necessario effettuare alcune estrapolazioni e valutazioni legate prevalentemente alla congruità del dato non essendo possibile trovare un puntuale riscontro contabile.

Tutta la documentazione utilizzata a supporto dell'attività di validazione, è archiviata ed a disposizione per ogni eventuale verifica da parte di ARERA.

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – Gial Plast srl

La ditta Gial Plast srl in qualità di gestore del servizio ha trasmesso ad Ager la documentazione necessaria in data 20/02/2021. In seguito a richiesta di integrazioni da parte di Ager ha trasmesso quanto richiesto in data 16/06/2021 All'interno della relazione accompagnatoria e delle successive integrazioni ha esaurientemente descritto i criteri e i *drivers* utilizzati per la ripartizione dei costi, nonché per la ripartizione dei cespiti indiretti tra i vari comuni serviti.

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – Comune di Manduria

Con riferimento alla documentazione prodotta dal comune si sono rese necessarie le richieste di integrazioni da parte di Ager alla quale il Comune ha dato riscontro in data 15/06/2021.

Rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti

La verifica della metodologia di applicazione del MTR ha permesso di verificare che:

- la perimetrazione del servizio è stata svolta correttamente; i servizi esclusi dal perimetro regolato saranno, secondo quanto dichiarato dall'Ente saranno pagati con la TARI e pertanto dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla Delibera Arera 444/2019;
- il Gestore dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti ha trasmesso una relazione di accompagnamento della tabella PEF grezzo contenente:
 - il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
 - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU;
 - le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU;
 - il modello gestionale e organizzativo;
 - i livelli di qualità del servizio;

A partire dai dati precedentemente descritti, l'ETC ha proceduto alle attività di sua competenza, ovvero:

- l'analisi del PEF grezzo del gestore e del PEF grezzo del Comune;
- la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF finale previsti dal MTR (*sharing*, gradualità e coefficienti) secondo il metodo previsto e le risultanze dei fabbisogni standard);
- la determinazione del conguaglio di pertinenza del gestore e la verifica di quello del comune per l'anno 2019 allocandolo all'interno della voce RC.
- la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF.

Il metodo è stato correttamente applicato arrivando quindi alla determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo MTR.

Rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione

L'ETC ha verificato che il PEF non comporta uno squilibrio finanziario e, pertanto, non sussiste la necessità della verifica dei costi entro il limite di incremento tariffario annuo stabilito dal MTR.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Con riferimento al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 del MTR, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono i seguenti:

rpi	1.70%	
x	0.10%	[0,1% ;0,5%]
QL	0.00%	[0% ;2%]
PG	0.00%	[0% ;3%]
C19	0.00%	[0% ;3%]
ρ	1.60%	

$$\rho a = rpi a - Xa + QLa + PGa$$

L'anno di riferimento a cui applicare il limite tariffario è il 2019, dal momento che il Comune non ha avuto la validazione del PEF2020.

Rispetto all'anno di riferimento non è previsto un miglioramento nella qualità del servizio e pertanto il parametro QL è posto a zero.

Rispetto all'anno di riferimento non è previsto un cambiamento nel perimetro del servizio e pertanto il parametro PG è posto a zero.

Il parametro C19 è posto a zero non essendo necessario coprire costi operativi aggiuntivi legati alla pandemia, né i conguagli relativi al PEF2020.

Ne discende che, qualora non si verificano le eccezioni previste al comma 4.1 del MTR così come meglio descritte nel successivo paragrafo 4.4, la crescita alle entrate tariffarie per il 2021 non può superare il valore di 1.60%

4.3 Costi operativi incentivanti

Poiché non sono previste variazioni di perimetro, né miglioramenti di qualità, la componente COI non è stata valorizzata.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Non è previsto il superamento del limite della crescita delle entrate tariffarie, pertanto non sono riconosciuti costi ulteriori da parte dell'ETC, come dettagliato al paragrafo 4.7.

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2019 e 2021

Ai fini del recupero della annualità 2019 nel PEF2021, l'ETC è chiamato a deliberare i parametri cosiddetti di gradualità che definiscono quanta parte del conguaglio viene riconosciuto in tariffa. I criteri con cui stabilire i parametri sono i seguenti.

- il parametro γ 1, viene valorizzato tenuto conto del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti;
- il parametro γ 2, viene valorizzato in relazione all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo alla luce del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;
- il parametro γ 3, viene valorizzato in base alla realizzazione o meno di indagini di "customer satisfaction" dal Comune o dal Gestore.

Il conguaglio, calcolato separatamente per Comune e Gestore, viene di fatto interamente assorbito dal Comune, pertanto l'ETC ha valutato di applicare coefficienti indistinti sui due soggetti e riferiti all'importo complessivo del conguaglio, ovvero dell'intero ciclo integrato, tenendo conto della componente fissa e di quella variabile.

La valorizzazione di tali parametri all'interno degli intervalli stabiliti è riportata nella Tavola seguente.

	γ	-0.50	
Valutazione rispetto obiettivi %RD	γ 1	-0.25	[-0.45 ; -0.25]
Valutazione performance riutilizzo/ricicl	γ 2	-0.20	[-0.3 ; -0.2]
Valutazione soddisfazione utenti	γ 3	-0.05	[-0.15 ; -0.05]
	r	1	[1 ; 4]

Trattandosi di importo negativo e stante la performance non soddisfacente rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata e all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, nonché tenuto conto che da entrambe le parti non sono state realizzate analisi di soddisfazione dell'utente, il valore dei coefficienti è stato fissato ai valori minimi, in modo da massimizzare l'importo correttivo riportato in tariffa.

L'ETC ha inoltre valutato di riconoscere il conguaglio in una rata unica, in modo da evitare di trascinare nelle annualità successive l'effetto di scostamenti del passato.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

Di seguito vengono illustrate le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi che vengono adottati al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI.

I fattori di sharing, come illustrato all'art. 2 del MTR sono rappresentati dai parametri:

- b , fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,3 - 0,6]$;
- $b(1 + \omega_a)$, fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, che può assumere un valore compreso nell'intervallo

Il valore di ω , rettificativo dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, deve essere determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$, pertanto stante la scarsa soddisfazione nei confronti dei risultati di raccolta differenziata e di riutilizzo e riciclo, i ricavi sono portati ad abbattimento della tariffa nella misura massima consentita.

Per questo motivo, anche alla luce delle performance raggiunte dal Gestore nell'esecuzione del servizio, i valori sono stati fissati dall'ETC come riportati nella Tavola seguente.

b	0.60	[0,3 ;0,6]
ω	0.40	[0,1 ;0,4]

4.7 Ulteriori scelte operate dall'ETC

Detrazioni comma 4.5 del.443/2019

Verificato che, sulla base delle informazioni trasmesse dal Comune, il canone contrattuale attualizzato all'anno 2021 risulta essere superiore al valore MTR, l'ETC non ha apportato detrazioni ai sensi del comma 4.5 comma della Delibera 443/2019, come riportato nella Tavola seguente. Inoltre ha verificato che l'importo risultante da MTR sia sufficiente per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione integrata.

	Comp. Variabile	Comp. Fissa
Detrazioni comma 4.5 del.443/2019	0	0

Ulteriori riconosciuti dall'ETC ai sensi dell'art 4.5 del MTR

I costi CTR e CTS sostenuti dal Comune negli anni dal 2019 al 2020 e preventivati per l'anno 2021, sono in alcuni casi cresciuti per fattori non controllabili dall'Amministrazione Comunale. L'extra costo che deve essere sopportato dall'ente nel 2021 è stimato sulle quantità 2019, per isolare l'effetto legato alle sole tariffe, che hanno sperimentato incrementi unitari talvolta superiori al 30%.

Gli incrementi registrati nel Comune non sono tali da richiedere il riconoscimento di costi aggiuntivi da parte dell'ETC, come sintetizzato nella Tavola.

	Comp. Variabile	Comp. Fissa
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC art 4.5 e 4.6 del MTR	0	0

Ripartizione e rateizzazione del conguaglio 2020

Nel PEF2021 non è valorizzata la componente di conguaglio relativa al 2020, in quanto il Comune non ha avuto la validazione del PEF2020.

Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR

Per quanto riguarda la ripartizione di TV e TF, è stato determinato un riproporzionamento per rispettare il limite di variazione annuale del 20% sulla componente variabile, come riportato nella

I valori definitivi sono riportati nella Tavola seguente.

	Comp. Variabile	Comp. Fissa
Rimodulazione TV (art. 3 MTR)	3 336 478	2 696 049

Appendice Tabellare

Comune di: Manduria

Tavola 1: Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli

		Anno 2020	Range di scelta
	b	0.60	[0,3 ;0,6]
	ω	0.40	[0,1 ;0,4]
	γ	-0.50	
Valutazione rispetto obiettivi %RD	γ_1	-0.25	[-0.45 ; -0.25]
Valutazione performance riutilizzo/riciclo	γ_2	-0.20	[-0.3 ; -0.2]
Valutazione soddisfazione utenti	γ_3	-0.05	[-0.15 ; -0.05]
	r	1.00	[1 ; 4]
		Anno 2019	Anno 2021
Benchmark di riferimento		422.21	436.24
Costo Unitario effettivo		336.56	380.61

Tavola 2: Limite tariffario e limite di crescita della tariffa

	r_{pi}	1.70%	
	x	0.10%	[0,1% ;0,5%]
	QL	0.00%	[0% ;2%]
	PG	0.00%	[0% ;3%]
	C19	0.00%	[0% ;3%]
$\rho a = r_{pia} - Xa + QLa + PGa$	ρ	1.60%	
$Ta/Ta-1 \leq (1 + \rho a)$		1.03	
T_a riconosciuta		6 032 527	
Δ non riconosciuto		64 581	

Corrispettivi calcolati

Tavole 3: Scomposizione del MTR 2021 in quota fissa e variabile

	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva ex MTR	6 097 108	
Scomposizione della tariffa	4 432 153	1 664 955
Detrazioni comma 4.5 del.443/2019 (segno +)	0	0
Scomposizione della tariffa	4 432 153	1 664 955
Tariffa finale ex MTR	6 097 108	

Tavola 4: Tariffa finale

	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva riconosciuta	6 032 527	
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR)	0	0
Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR	3 336 478	2 696 049
Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +)	0	0
Attività fuori perimetro	0	0
Tariffa finale con fuori perimetro	3 336 478	2 696 049
Tariffa finale solo attività in perimetro	3 336 478	2 696 049

Tavola 5: Parametri per le componenti ex 238/2020/R/RIF e art. 107 c.5 d.l. 18/20

Numero di rate r' per componete RCND _{TV}	<input type="text" value="0"/>
Differenza costi 2019 e costi da PEF 2020 (deroga ex art 107 c.5 d.l. 18/20)	
Componente variabile RCU _{TV}	<input type="text" value="0"/>
Componente fissa RCU _{TF}	<input type="text" value="0"/>
Numero di anni per il recupero	<input type="text" value="0"/>

Tavola 6: Valori da attingere dal PEF 2020

Valorizzazione RCND _{TV} (art. 7 ter.2 del MTR)	<input type="text" value="0"/>	
	Gestore	Comune
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	0.00	0.00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	0.00	0.00
Coefficiente di gradualità $(1+y)$	0.00	0.00
Numero di rate r	0	0

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di Manduria		
		Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	451 189	32 376	483 566
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	-	1 395 485	1 395 485
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	-	352 522	352 522
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	1 869 213	-	1 869 213
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	-	-	-
Fattore di Sharing b	E	0.6	0.6	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G	-	-	-
Fattore di Sharing b(1+ω)	E	0.84	0.84	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+ω)AR_{CONAI}	E	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	-	93 844	93 844
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0.5	0.5	-
Numero di rate r	E	1	1	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC_{TV}/r	E	-	46 922	46 922
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-	284 444	284 444
ΣTV_o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	2 320 403	2 111 750	4 432 153
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	773 468	-	773 468
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	-	185 076	185 076
Costi generali di gestione CGG	G	128 911	88 175	217 086
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	G	-	30 574	30 574
Costi comuni CC	C	128 911	303 825	432 736
Ammortamenti Amm	G	-	-	-
Accantonamenti Acc	G	-	263 123	263 123
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-	-	-
- di cui per crediti	G	-	263 123	263 123
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	G	-	-	-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	C	-	263 123	263 123
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	G	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G	-	127 860	127 860
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0.50	0.50	-
Numero di rate r	C	1.00	1.00	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC_{TF}/r	E	-	63 930	63 930
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-	257 918	257 918
ΣTF_o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	C	902 379	760 936	1 663 315
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	-	-	-
ΣT_o = ΣTV_o + ΣTF_o	C	3 222 782	2 872 686	6 095 467
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	-	21 263	21 263
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV^{EXP}_{TV 2021}	E	-	-	-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS^{EXP}_{TV 2021}	E	-	-	-
Numero di rate r'	E	0	0	0
Rata annuale RCND _{TV} RCND_{TV}/r'	E	-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-	-	-
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-	-	0
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E	-	-	-
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-	-	-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y₂₀₂₀)RC_{TV,2020}/r₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E	-	-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E	0	0	-
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	2 320 403	2 111 750	4 432 153
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV^{EXP}_{TF 2021}	E	1 641	-	1 641
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-	-	0
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	-	-	-
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E	-	-	-
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-	-	-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y₂₀₂₀)RC_{TF,2020}/r₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E	-	-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r₂₀₂₀ (da PEF 2020)	C	-	-	-
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	904 020	760 936	1 664 955
ΣT_a = ΣTV_a + ΣTF_a (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	3 224 423	2 872 686	6 097 108

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata %	G
q_{o-2} kg	G
costo unitario effettivo - CUEFF €cent/kg	G
fabbisogno standard €cent/kg	E
costo medio settore €cent/kg	E

		38%
		17 642 000 000
		3.37
		4.22

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E
Totale γ	C
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C

-0.25	-0.25	-0.25
-0.2	-0.2	-0.2
-0.05	-0.05	-0.05
-0.5	-0.5	-0.5
0.5	0.5	0.5

Verifica del limite di crescita

rpl_o	MTR
coefficiente di recupero di produttività X_o	E
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_o	E
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_o	E
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C
$(1+\rho)$	C
$\sum T_o$	C
$\sum TV_{o-1}$	E
$\sum TF_{o-1}$	E
$\sum T_{o-1}$	C
$\sum T_o / \sum T_{o-1}$	C

		1.7%
		0.10%
		0.00%
		0.00%
		0.00%
		1.6%
		1.016
		6 097 108
		2 780 398
		3 157 128
		5 937 526
		1.0269

$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C
delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	C

		6 032 527
		64 581

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TV_a	E
Riclassifica TF_a	E

		3 336 478
		2 696 049

Attività esterne Ciclo integrato RU	G	-	-	-
-------------------------------------	---	---	---	---

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	-	-	-
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	-
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (rela	C	-	-	-
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	-	-	-

4.Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

L'Autorità di Regolazione per l'Energia Elettrica Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 443/2019/R/RIF prevede, nella procedura di approvazione di cui all'articolo 6.3, la predisposizione annuale del piano economico finanziario da parte del Gestore.

Con Delibera n. 493 del 24 11.2021 l'Autorità ha provveduto all'aggiornamento del metodo tariffario rifiuti – MTR- ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC, o in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).

L'art. 19 del MTR specifica che tale verifica concerne almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d'Ambito.

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti".

Con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano.

L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, spettano a lui tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.

Il Comune di Mesagne (BR) figura come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2019, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2021.

Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero i costi sono stati indicati dal Comune nel suo PEF "grezzo" con l'applicazione di quanto prescritto dall'art. 7 comma 7 e 8 del MTR in quanto soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

Attualmente il gestore del servizio di igiene urbana è la ditta TEK.R.A. Srl in forza di affidamento del mese di ottobre 2020, e da tale data il servizio decorre e comprende:

- Servizio di raccolta per Utenze domestiche e Utenze non Domestiche;
- Servizio di spazzamento stradale ed igiene urbana;
- Servizio di gestione del Centro Comunale di Raccolta;
- Servizio di Informazione e Comunicazione Ambientale;
- Servizi generali di coordinamento ed amministrazione.

La validazione dei dati si è basata:

- sulla verifica della rispondenza dei dati inseriti con le fonti contabili ufficiali, rappresentate, per il Comune dai Rendiconti della gestione, per il gestore dal Bilancio di esercizio;
- sulla verifica della correttezza dei drivers utilizzati dai gestori nella ripartizione di costi e ricavi;
- sulla verifica della corretta ripartizione dei cespiti.

La documentazione richiesta ai gestori e ai comuni ai fini della validazione del PEF 2021 è stata la seguente:

Per il Comune:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Rendiconto di gestione degli anni 2017 2018 2019;
- Piano Economico Finanziari per il tributo Tari dell'anno 2019;
- Quadro 9 prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Quadro 10 prospetto delle spese di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- Delibera di presa d'atto del PEF 2020;
- PEF grezzo Comune, PEF grezzo gestore, PEF grezzo finale.

Per il Gestore:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Bilancio di esercizio 2017 e 2019 e situazione patrimoniale;
- Libro cespiti;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- PEF grezzo gestore

Per il Comune, poiché non è prassi adottare una forma di contabilità analitica che consenta un riscontro fra la posta contabile e tutte le attività svolte, per effettuare la validazione dei dati immessi è stato necessario effettuare alcune estrapolazioni e valutazioni legate prevalentemente alla congruità del dato non essendo possibile trovare un puntuale riscontro contabile.

Tutta la documentazione utilizzata a supporto dell'attività di validazione, è archiviata ed a disposizione per ogni eventuale verifica da parte di ARERA.

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – TEK.R.A. Srl

La ditta TEK.R.A. Srl in qualità di gestore del servizio ha trasmesso ad Ager la documentazione necessaria in data 21/04/2021. In seguito a richiesta di integrazioni da parte di Ager ha trasmesso quanto richiesto in data 04/06/2021 e 15/06/2021. All'interno della relazione accompagnatoria e delle successive integrazioni ha esaurientemente descritto i criteri e i *drivers* utilizzati per la ripartizione dei costi, nonché per la ripartizione dei cespiti indiretti tra i vari comuni serviti .

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – Comune di Mesagne

Con riferimento alla documentazione prodotta dal comune si sono rese necessarie le richieste di integrazioni da parte di Ager alla quale il Comune ha dato riscontro in data 04/06/2021.

Rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti

La verifica della metodologia di applicazione del MTR ha permesso di verificare che:

- la perimetrazione del servizio è stata svolta correttamente; i servizi esclusi dal perimetro regolato saranno, secondo quanto dichiarato dall'Ente saranno pagati con la TARI e pertanto dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla Delibera Arera 444/2019;
- il Gestore dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti ha trasmesso una relazione di accompagnamento della tabella PEF grezzo contenente:
 - il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
 - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU;
 - le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU;
 - il modello gestionale e organizzativo;
 - i livelli di qualità del servizio;

A partire dai dati precedentemente descritti, l'ETC ha proceduto alle attività di sua competenza, ovvero:

- l'analisi del PEF grezzo del gestore e del PEF grezzo del Comune;
- la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF finale previsti dal MTR (*sharing*, gradualità e coefficienti) secondo il metodo previsto e le risultanze dei fabbisogni standard);
- la determinazione del conguaglio di pertinenza del gestore e la verifica di quello del comune per l'anno 2019 allocandolo all'interno della voce RC.
- la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF.

Il metodo è stato correttamente applicato arrivando quindi alla determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo MTR.

Rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione

L'ETC ha verificato che il PEF non comporta uno squilibrio finanziario e, pertanto, non sussiste la necessità della verifica dei costi entro il limite di incremento tariffario annuo stabilito dal MTR.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Con riferimento al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 del MTR, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono i seguenti:

rpi	1.70%	
x	0.10%	[0,1% ;0,5%]
QL	0.00%	[0% ;2%]
PG	0.00%	[0% ;3%]
C19	0.00%	[0% ;3%]
ρ	1.60%	

$$\rho a = rpi a - Xa + QLa + PGa$$

L'anno di riferimento a cui applicare il limite tariffario è il 2019, dal momento che il Comune ha approvato il PEF2020 in deroga ex 107.

Rispetto all'anno di riferimento non è previsto un miglioramento nella qualità del servizio e pertanto il parametro QL è posto a zero.

Rispetto all'anno di riferimento non è previsto un cambiamento nel perimetro del servizio e pertanto il parametro PG è posto a zero.

Il parametro C19 è posto a zero non essendo necessario coprire costi operativi aggiuntivi legati alla pandemia, né i conguagli relativi al PEF2020.

Ne discende che, qualora non si verificano le eccezioni previste al comma 4.1 del MTR così come meglio descritte nel successivo paragrafo 4.4, la crescita alle entrate tariffarie per il 2021 non può superare il valore di 1.60%

4.3 Costi operativi incentivanti

Poiché non sono previste variazioni di perimetro, né miglioramenti di qualità, la componente COI non è stata valorizzata.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Non è previsto il superamento del limite della crescita delle entrate tariffarie, pertanto non sono riconosciuti costi ulteriori da parte dell'ETC, come dettagliato al paragrafo 4.7.

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2019 e 2021

Ai fini del recupero della annualità 2019 nel PEF2021, l'ETC è chiamato a deliberare i parametri cosiddetti di gradualità che definiscono quanta parte del conguaglio viene riconosciuto in tariffa. I criteri con cui stabilire i parametri sono i seguenti.

- il parametro γ 1, viene valorizzato tenuto conto del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti;
- il parametro γ 2, viene valorizzato in relazione all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo alla luce del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;
- il parametro γ 3, viene valorizzato in base alla realizzazione o meno di indagini di "customer satisfaction" dal Comune o dal Gestore.

Il conguaglio, calcolato separatamente per Comune e Gestore, viene di fatto interamente assorbito dal Comune, pertanto l'ETC ha valutato di applicare coefficienti indistinti sui due soggetti e riferiti all'importo complessivo del conguaglio, ovvero dell'intero ciclo integrato, tenendo conto della componente fissa e di quella variabile.

La valorizzazione di tali parametri all'interno degli intervalli stabiliti è riportata nella Tavola seguente.

	γ	-0.50	
Valutazione rispetto obiettivi %RD	γ 1	-0.25	[-0.45 ; -0.25]
Valutazione performance riutilizzo/ricicl	γ 2	-0.20	[-0.3 ; -0.2]
Valutazione soddisfazione utenti	γ 3	-0.05	[-0.15 ; -0.05]
	r	1	[1 ; 4]

Trattandosi di importo negativo e stante la performance non soddisfacente rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata e all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, nonché tenuto conto che da entrambe le parti non sono state realizzate analisi di soddisfazione dell'utente, il valore dei coefficienti è stato fissato ai valori minimi, in modo da massimizzare l'importo correttivo riportato in tariffa.

L'ETC ha inoltre valutato di riconoscere il conguaglio in una rata unica, in modo da evitare di trascinare nelle annualità successive l'effetto di scostamenti del passato.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

Di seguito vengono illustrate le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi che vengono adottati al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI.

I fattori di sharing, come illustrato all'art. 2 del MTR sono rappresentati dai parametri:

- b , fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,3 - 0,6]$;
- $b(1 + \omega_a)$, fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, che può assumere un valore compreso nell'intervallo

Il valore di ω , rettificativo dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, deve essere determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$, pertanto stante la scarsa soddisfazione nei confronti dei risultati di raccolta differenziata e di riutilizzo e riciclo, i ricavi sono portati ad abbattimento della tariffa nella misura massima consentita.

Per questo motivo, anche alla luce delle performance raggiunte dal Gestore nell'esecuzione del servizio, i valori sono stati fissati dall'ETC come riportati nella Tavola seguente.

b	0.60	[0,3 ;0,6]
ω	0.40	[0,1 ;0,4]

4.7 Ulteriori scelte operate dall'ETC

Detrazioni comma 4.5 del.443/2019

Verificato che, sulla base delle informazioni trasmesse dal Comune, il canone contrattuale attualizzato all'anno 2021 risulta essere superiore al valore MTR, l'ETC non ha apportato detrazioni ai sensi del comma 4.5 comma della Delibera 443/2019, come riportato nella Tavola seguente. Inoltre ha verificato che l'importo risultante da MTR sia sufficiente per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione integrata.

	Comp. Variabile	Comp. Fissa
Detrazioni comma 4.5 del.443/2019	0	0

Ulteriori riconosciuti dall'ETC ai sensi dell'art 4.5 del MTR

I costi CTR e CTS sostenuti dal Comune negli anni dal 2019 al 2020 e preventivati per l'anno 2021, sono in alcuni casi cresciuti per fattori non controllabili dall'Amministrazione Comunale. L'extra costo che deve essere sopportato dall'ente nel 2021 è stimato sulle quantità 2019, per isolare l'effetto legato alle sole tariffe, che hanno sperimentato incrementi unitari talvolta superiori al 30%.

Gli incrementi registrati nel Comune non sono tali da richiedere il riconoscimento di costi aggiuntivi da parte dell'ETC, come sintetizzato nella Tavola.

	Comp. Variabile	Comp. Fissa
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC art 4.5 e 4.6 del MTR	0	0

Ripartizione e rateizzazione del conguaglio 2020

Dal momento che il comune si è avvalso della deroga ex 107, nel PEF2021 deve essere inserito, in tutto o in parte, il valore del conguaglio, dato dalla differenza tra il PEF2020 approvato e il PEF2019 applicato in via provvisoria nel 2020.

L'ETC ha valutato di riconoscere il conguaglio in una rata unica, in modo da evitare di trascinare nelle annualità successive l'effetto di scostamenti del passato.

Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR

Per quanto riguarda la ripartizione di TV e TF, è stato determinato un riproporzionamento per rispettare il limite di variazione annuale del 20% sulla componente variabile, come riportato nella

I valori definitivi sono riportati nella Tavola seguente.

	Comp. Variabile	Comp. Fissa
Rimodulazione TV (art. 3 MTR)	2 830 285	1 878 342

Appendice Tabellare

Comune di: Mesagne

Tavola 1: Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli

		Anno 2020	Range di scelta
	b	0.60	[0,3 ;0,6]
	ω	0.40	[0,1 ;0,4]
	γ	-0.50	
Valutazione rispetto obiettivi %RD	γ_1	-0.25	[-0.45 ; -0.25]
Valutazione performance riutilizzo/riciclo	γ_2	-0.20	[-0.3 ; -0.2]
Valutazione soddisfazione utenti	γ_3	-0.05	[-0.15 ; -0.05]
	r	1.00	[1 ; 4]
		Anno 2019	Anno 2021
Benchmark di riferimento		391.65	390.86
Costo Unitario effettivo		351.78	379.99

Tavola 2: Limite tariffario e limite di crescita della tariffa

	r_{pi}	1.70%	
	x	0.10%	[0,1% ;0,5%]
	QL	0.00%	[0% ;2%]
	PG	0.00%	[0% ;3%]
	C19	0.00%	[0% ;3%]
$\rho a = r_{pia} - Xa + QLa + PGa$	ρ	1.60%	
$Ta/Ta-1 \leq (1 + \rho a)$		1.07	
T_a riconosciuta		4 708 626	
Δ non riconosciuto		260 463	

Corrispettivi calcolati

Tavole 3: Scomposizione del MTR 2021 in quota fissa e variabile

	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva ex MTR	4 969 089	
Scomposizione della tariffa	2 986 845	1 982 244
Detrazioni comma 4.5 del.443/2019 (segno +)	0	0
Scomposizione della tariffa	2 986 845	1 982 244
Tariffa finale ex MTR	4 969 089	

Tavola 4: Tariffa finale

	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva riconosciuta	4 708 626	
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR)	0	0
Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR	2 830 285	1 878 342
Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +)	0	0
Attività fuori perimetro	0	0
Tariffa finale con fuori perimetro	2 830 285	1 878 342
Tariffa finale solo attività in perimetro	2 830 285	1 878 342

Tavola 5: Parametri per le componenti ex 238/2020/R/RIF e art. 107 c.5 d.l. 18/20

Numero di rate r' per componete RCND _{TV}	0
Differenza costi 2019 e costi da PEF 2020 (deroga ex art 107 c.5 d.l. 18/20)	
Componente variabile RCU _{TV}	-1 013 407
Componente fissa RCU _{TF}	1 087 558
Numero di anni per il recupero	1

Tavola 6: Valori da attingere dal PEF 2020

Valorizzazione RCND _{TV} (art. 7 ter.2 del MTR)	0	
	Gestore	Comune
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	0.00	0.00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	0.00	0.00
Coefficiente di gradualità $(1+y)$	0.00	0.00
Numero di rate r	0	0

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di Mesagne		
		Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	1 571 743	-	1 571 743
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	-	464 887	464 887
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	-	1 007 263	1 007 263
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	943 046	-	943 046
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	-	-	-
Fattore di Sharing b	E	0.6	0.6	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G	-	351 909	351 909
Fattore di Sharing b(1+ω)	E	0.84	0.84	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+ω)AR_{CONAI}	E	-	295 603	295 603
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	-	200 828	200 828
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0.5	0.5	-
Numero di rate r	E	1	1	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC_{TV}/r	E	-	100 414	100 414
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-	409 331	409 331
ΣTV_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	2 514 789	1 485 463	4 000 252
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	627 769	-	627 769
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	-	70 775	70 775
Costi generali di gestione CGG	G	-	94 459	94 459
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	G	928	10 771	11 699
Costi comuni CC	C	928	176 005	176 933
Ammortamenti Amm	G	-	-	-
Accantonamenti Acc	G	-	72 279	72 279
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-	-	-
- di cui per crediti	G	-	72 279	72 279
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	G	-	-	-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	C	-	72 279	72 279
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	G	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G	-	128 984	128 984
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0.50	0.50	-
Numero di rate r	C	1.00	1.00	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC_{TF}/r	E	-	64 492	64 492
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-	82 197	82 197
ΣTF_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	C	628 697	265 989	894 686
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	-	-	-
ΣT_v = ΣTV_v + ΣTF_v	C	3 143 486	1 751 452	4 894 938
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	-	193 119	193 119
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV^{EXP}_{TV 2021}	E	-	-	-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS^{EXP}_{TV 2021}	E	-	-	-
Numero di rate r'	E	0	0	0
Rata annuale RCND _{TV} RCND_{TV}/r'	E	-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-	650 801	1 013 407
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E	-	650 801	1 013 407
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-	-	-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y₂₀₂₀)RC_{TV 2020}/r₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E	-	-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E	0	0	-
ΣTV_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	1 863 988	1 122 857	2 986 845
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV^{EXP}_{TF 2021}	E	-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	698 420	389 138	1 087 558
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	1	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E	698 420	389 138	1 087 558
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-	-	-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y₂₀₂₀)RC_{TF 2020}/r₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E	-	-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r₂₀₂₀ (da PEF 2020)	C	-	-	-
ΣTF_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	1 327 118	655 126	1 982 244
ΣT_v = ΣTV_v + ΣTF_v (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	3 191 105	1 777 984	4 969 089

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata %	G
q_{o-2} kg	G
costo unitario effettivo - Ccoeff €cent/kg	G
fabbisogno standard €cent/kg	E
costo medio settore €cent/kg	E

		71%
		13 174 215 000
		3.52
		3.92

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E
Totale γ	C
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C

-0.25	-0.25	-0.25
-0.2	-0.2	-0.2
-0.05	-0.05	-0.05
-0.5	-0.5	-0.5
0.5	0.5	0.5

Verifica del limite di crescita

rpl_o	MTR
coefficiente di recupero di produttività X_o	E
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_o	E
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_o	E
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C
$(1+\rho)$	C
$\sum T_o$	C
$\sum TV_{o-1}$	E
$\sum TF_{o-1}$	E
$\sum T_{o-1}$	C
$\sum T_o / \sum T_{o-1}$	C

		1.7%
		0.10%
		0.00%
		0.00%
		0.00%
		1.6%
		1.016
		4 969 089
		2 513 143
		2 121 332
		4 634 475
		1.0722

$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C
delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	C

		4 708 626
		260 463

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TV_a	E
Riclassifica TF_a	E

		2 830 285
		1 878 342

Attività esterne Ciclo integrato RU	G	-	-	-
-------------------------------------	---	---	---	---

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	-	-	-
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	-
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (rela	C	-	-	-
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	-	-	-